

AUSA DEL LAVORO
esente da bollo e diritti

RIGOTTI

Sentenza n. 468/2013 pubbl. il 21/11/2013*

RG n. 1096/2013

Sent. N. _____

RCL N. _____

Cron. N. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, all'udienza del giorno 21 novembre 2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 29 aprile 2013

da

██████████ (C.F. SLHMKR69S22Z222V), con il patrocinio dell'avv. RIGOTTI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA SANTA TERESA 5 VERONA presso il difensore avv. RIGOTTI BEATRICE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (C.F.), contumace

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

- 1.- Nella presente sentenza questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo di dar conto dello svolgimento del processo, in forza della nuova formulazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come "novellati" dalla legge 18.6.2009 n. 69.
- 2.- I fatti sono pacifici.





Il ricorrente [REDACTED], titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è sposato con 3 bambini. Essendo in possesso dei requisiti reddituali, in data 5.9.2011 presentava domanda di concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori ex art. 65 della legge 23.12.1998 n. 448 per l'annualità 2011, domanda che il Comune di San Martino Buon Albergo non accoglieva "per mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria".

Il ricorrente lamentava che tale diniego costituiva una forma di discriminazione ai sensi dell'art. 43 del T.U. sull'immigrazione di cui al D.Leg.vo n. 286 del 1998 e dell'art. 3 del D.Leg.vo n. 215 del 2003 di attuazione della Direttiva 2004/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

3.- L'art. 65 della legge n. 448 del 1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con 3 o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato importo.

Detta prestazione è stata estesa dall'art. 80 della legge n. 388 del 2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario.

La limitazione dei soggetti destinatari della prestazione, contenuta nell'art. 65 della legge n. 448 del 1998, deve ritenersi superata per effetto dell'evoluzione del complessivo quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stranieri non comunitari.

Infatti, come è stato esattamente osservato, l'art. 11 commi 1 e 4 della direttiva 2003/109/CE relativa allo "status" dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale e prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "prestazioni essenziali".

La direttiva europea sopra citata è stata recepita ed attuata nel nostro ordinamento dal D.Leg.vo n. 3 del 2007, il quale ha modificato il testo dell'art. 9 del D.Leg.vo n. 286 del 1998 prevedendo che il titolare di permesso per "lungo soggiornanti" purchè effettivamente residente sul territorio nazionale, "può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale" salvo che "sia diversamente disposto".



Non è in contestazione né la natura di prestazione sociale dell'assegno oggetto di causa né il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di legge (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno 3 figli minori).

4.- Deve essere pertanto ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune di San Martino Buon Albergo in quanto ha comportato una diversità di trattamento, vietata dalla normativa vigente, fondata sulla nazionalità di origine della persona richiedente.

L'INPS è soggetto legittimato passivo non solo in ordine alla richiesta diretta ad ottenere l'erogazione della prestazione ma anche in relazione alla richiesta di tutela ex art. 44 del D.Leg.vo n. 286 del 1998, in quanto partecipa della lamentata condotta discriminatoria.

Non vi è dubbio infatti che la concessione dell'assegno in parola spetta di norma al Comune, mentre l'Ente previdenziale opera unicamente quale soggetto pagatore ed in veste pertanto di "adiectus solutionis causa".

E' verosimile tuttavia che il diniego assunto dal Comune convenuto, alla stessa stregua di altri Comuni, sia stato determinato proprio sulla base delle indicazioni contenute nelle istruzioni amministrative impartite dall'istituto di previdenza.

La natura discriminatoria del diniego della concessione dell'assegno in esame deve essere pertanto dichiarata nei confronti di entrambe le parti convenute.

5.- Una volta ricevuta dal Comune di San Martino Buon Albergo la comunicazione dell'accoglimento della domanda di concessione dell'assegno per il nucleo familiare, l'INPS ha corrisposto l'importo di Euro 857,16 per ciascun semestre del 2011, oltre a Euro 906,69 per l'anno 2013.

In tale parte deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno in corso di causa ogni ragione di contrasto tra le parti.

6.- Il pagamento spontaneo della prestazione fa ritenere superflue sia l'adozione di misure dirette a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria sia la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art 28 della legge n. 150 del 2011.

7.- Il ricorrente non ha dato prova di aver subito dei danni, vuoi patrimoniali vuoi non patrimoniali per effetto del mancato riconoscimento della prestazione e quindi deve essere disattesa la sua richiesta di tutela risarcitoria.

8.- Per le medesime considerazioni di cui sopra, le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro a rifondere le spese di lite.





P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti e nella contumacia del Comune di San Martino Buon Albergo così statuisce:

dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di San Martino Buon Albergo e dall'INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nei confronti del ricorrente [REDACTED] consistente nel diniego di concessione e di erogazione, per l'anno 2011, della prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori" di cui all'art. 65 della legge n. 448 del 1998;

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla erogazione della prestazione sociale anzidetta per l'anno 2011;

rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente;

condanna il Comune di San Martino Buon Albergo e l'INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere, in solido tra loro, a [REDACTED] le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre a IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv. Beatrice Rigotti ed Enrico Varali, antistatari.

Così deciso in Verona, il 21 novembre 2013

Il Giudice
dott. Michele Maria Benini